



COMUNE DI BELLUSCO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI
ACCERTAMENTO EVASIONE PER IL PERSONALE
UFFICI TRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA
1091 DELLA LEGGE N. 145/2018**

Approvato con Delibera di G.C. n 148 del 20.12.2023.

INDICE

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pagina 2
Articolo 2 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	Pagina 2
Articolo 3 - COSTITUZIONE DEL FONDO	Pagina 2
Articolo 4 - TRATTAMENTO ACCESSORIO E RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE	Pagina 3
Articolo 5 - ENTRATA IN VIGORE	Pagina 3

Articolo 1 . OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, nonché titolare di posizione organizzativa, impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) nonché della Tassa Rifiuti (TARI), valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nell'attività di cui al presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento si considera destinatario dell'incentivo di cui al presente regolamento, tutto il personale dipendente che collabora all'attività di accertamento, controllo, notificazione e successiva gestione dei provvedimenti relativi all'entrata accertativa, anche se assunto con contratto a termine.
4. Ai fini del presente regolamento rientra nella definizione di "Ufficio Tributi" del Comune di Bellusco l'unità organizzativa a cui appartiene il personale impiegato nel Settore Finanziario e Tributi.

Articolo 2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. L'attività di controllo, volta ad individuare la vera e propria evasione tributaria, è realizzata nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione d'accertamento nonché di una sua adeguata programmazione.
2. L'attività di controllo dell'ufficio tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
3. Per recupero dell'evasione tributaria deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie nonché alla contestazione di versamenti parziali o omessi, nei confronti dei contribuenti che risultano essere soggetti passivi ai fini IMU e TARI.
4. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali.

Articolo 3. COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Ogni anno il Fondo incentivante è costituito, in via preventiva, nella misura massima del 5% delle entrate, previste nel bilancio di previsione, a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria IMU e della tassa sui rifiuti TARI.
3. Il Fondo è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, nonché titolare di posizione organizzativa, impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta municipale propria e della Tassa Rifiuti.
4. La definitiva quantificazione delle somme destinate al Fondo avviene sulla base del maggior gettito, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria IMU e della tassa rifiuti TARI, riscosso nell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento, come risultante dal conto consuntivo approvato, anche se riferito ad accertamenti notificati in esercizi precedenti a quello in cui si è realizzata la riscossione (il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative

ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento).

Articolo 4. TRATTAMENTO ACCESSORIO E RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE

1. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i titolari di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale impiegato nell'attività di riscossione nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - a. Responsabile del Tributo: 20%;
 - b. Personale dipendente dell'ufficio tributi impiegato nell'attività di accertamento tributario: 75%
 - c. Collaboratori tecnici ed amministrativi di altri uffici: 5%.Qualora non si verificano collaborazioni con dipendenti di altri uffici dell'Ente, le percentuali a loro attribuite vengono ripartite tra il personale dipendente dell'ufficio tributi.
4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Finanziario e tributi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo.
5. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Finanziario e tributi vengono predeterminati gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali per accedere al trattamento accessorio di cui al presente regolamento, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
6. Entro l'approvazione del conto consuntivo il responsabile del Settore Finanziario e Tributi quantifica l'esatta somma da destinare al Fondo.
7. Ai fini dell'erogazione degli incentivi il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, d'intesa con il Segretario Comunale, accerta positivamente:
 - a. l'avvenuta approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto nei termini previsti dalla normativa;
 - b. le somme introitate a seguito delle attività di accertamento ai fini del recupero dell'evasione tributaria;
 - c. l'avvenuta effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, ovvero la verifica che tutte le prestazioni incentivabili affidate siano state svolte nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.
8. A seguito della verifica dei presupposti legittimanti la liquidazione dei compensi, come individuato nel punto 7 del presente articolo, il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi provvederà con propria determinazione a quantificare gli importi da liquidarsi ai sensi del presente regolamento con la ripartizione della somma a disposizione tra gli aventi diritto.
9. Eventuali quote del Fondo non distribuite ai dipendenti sono utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali che consiste nel miglioramento dei supporti tecnici ed informatici dell'ufficio tributario e nella formazione del personale adibito alle attività di controllo ed accertamento tributario.
10. Eventuali ulteriori quote del Fondo non distribuite e non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.